

	<i>Galatina</i> <i>Lequile</i> <i>Maglie</i> <i>Melpignano</i> <i>Neviano</i> <i>Parabita</i> <i>Ruffano</i> <i>Surbo</i> <i>Veglie</i>		
Taranto	<i>Castellaneta</i> <i>Montemesola</i> <i>Sava</i> <i>Statte</i> <i>Taranto</i>		
Matera	<i>Irsina</i> <i>Montalbano Jonico</i> <i>Salandra</i>		
Potenza	<i>Avigliano</i> <i>Carbone</i> <i>Corleto Perticara</i> <i>Moliterno</i> <i>Tolve</i>		
Catanzaro	<i>Carlopoli</i> <i>Davoli</i> <i>Martirano Lombardo</i> <i>Montauro</i> <i>Palermi</i> <i>Petrizzi</i> <i>Santa Caterina dello Ionio</i> <i>Sant'Andrea Apostolo dello Ionio</i> <i>Sorbo San Basile</i> <i>Taverna</i>		
Cosenza	<i>Acri</i> <i>Belmonte Calabro</i> <i>Bonifati</i> <i>Campana</i> <i>Cassano allo Ionio</i> <i>Cetraro</i> <i>Crosia</i> <i>Grisolia</i> <i>Papasidero</i> <i>San Fili</i> <i>San Giovanni in Fiore</i> <i>Scalea</i> <i>Spezzano Piccolo</i> <i>Tortora</i>		
Crotone	<i>Isola di Capo Rizzuto</i> <i>Santa Severina</i> <i>Strongoli</i>		
		Reggio Calabria	<i>Anoia</i> <i>Caulonia</i> <i>Cinquefrondi</i> <i>Delianuova</i> <i>Marina di Gioiosa Ionica</i> <i>Malochio</i> <i>Pazzano</i> <i>Polistena</i> <i>Roccaforte del Greco</i> <i>Roghudi</i> <i>San Lorenzo</i> <i>Santo Stefano in Aspromonte</i> <i>Sinopoli</i>
		Vibo Valentia	<i>Gerocarne</i> <i>Ionadi</i>
		Agrigento	<i>Cammarata</i> <i>Canicattì</i> <i>Realmonte</i>
		Caltanissetta	<i>Villalba</i>
		Catania	<i>Acireale</i> <i>Adrano</i> <i>Catania</i> <i>Maniace</i> <i>Milo</i> <i>San Giovanni La Punta</i>
		Enna	<i>Enna</i> <i>Pietraperzia</i>
		Messina	<i>Basicò</i> <i>Graniti</i> <i>Limina</i> <i>Malvagna</i> <i>Milazzo</i> <i>Patti</i> <i>San Filippo del Mela</i>
		Palermo	<i>Aliminusa</i> <i>Carini</i> <i>Collesano</i> <i>Godrano</i> <i>Lascari</i> <i>Partinico</i> <i>Pollina</i> <i>San Mauro Castelverde</i> <i>Santa Cristina Gela</i> <i>Scillato</i> <i>Trabia</i>
		Siracusa	<i>Avola</i> <i>Carlentini</i>
		Trapani	<i>Gibellina</i>

Cagliari

Arbus
 Ballao
 Barumini
 Burcei
 Calasetta
 Carloforte
 Dolianova
 Donori
 Furtei
 Gesturi
 Giba
 Goni
 Connosfanadiga
 Guamaggiore
 Guasila
 Guspini
Iglesias
 Las Plassas
 Lunamatrona
 Mandas
 Maracalagonis
 Monastir
 Muravera
 Nuraminis
 Pabillonis
 Piscinas
 Samatzai
 San Basilio
 San Gavino Monreale
 Sanluri
 San Nicolò Gerrei
 Santadi
 Sant'Anna Arresi
 Segariu
 Serdiana
 Serrenti
 Sestu
 Settimo San Pietro
 Siddi
 Silius
 Suelli
 Teulada
 Tratalias
 Tuili
 Ussana
 Ussaramanna
 Uta
 Villamassargia
 Villanovaforru
 Villanovafranca
 Villa San Pietro
 Villaspeciosa

Nuoro

Aritzo
 Arzana
 Atzara
 Austis
 Belvi
 Birori

Borore
 Bortigali
 Desulo
 Escolca
 Flussio
 Gairo
 Gavoi
 Jerzu
 Laconi
 Lanusei
 Lei
 Loceri
 Lula
 Magomadas
 Mamoiada
 Meana Sardo
 Modolo
 Montresta
 Noragugume
Nuoro
 Nurallao
 Nurri
 Oliena
 Ollolai
 Olzai
 Onani
 Onifai
 Oniferi
 Orani
 Orgosolo
 Orroli
 Ortueri
 Ottana
 Posada
 Sadali
 San Teodoro
 Seui
 Seulo
 Sindia
 Sorgono
 Suni
 Talana
 Teti
 Tiana
 Tinnura
 Tonara
 Torpè
 Tortolì
 Urzulei
 Ussasai
 Villagrande Strisaili
 Villanova Tulo

Oristano

Abbasanta
 Aidomaggiore
 Allai
 Arborea
 Assolo
 Asuni

Baressa
Busachi
Curcuris
Fordongianus
Ghilarza
Gonnosnò
Gonnostramatza
Masullas
Mogoro
Neoneli
Norbello
Nughedu Santa
Vittoria
Nurachi
Palmas Arborea
Pau
Paulilatino
Riola Sardo
Samugheo
San Nicolò d'Arcidano
Santa Giusta
Santu Lussurgiu
Sedilo
Seneghe
Sennariolo
Siamaggiore
Siamanna
Siapiccia
Simaxis
Sini
Soddi
Sorradile
Ulà Tirso
Usellus
Villanova Truschedu
Villa Sant'Antonio
Zeddiani

Sassari

Aggius
Anela
Berchidda
Bonnanaro
Bortigiadas
Bottidda
Boddusò
Bultei
Burgos
Castelsardo
Cossoine
Giave
Ittireddu
Laerri
Luogosanto
Mara
Martis
Monti
Nule
Nulvi
Oschiri
Osilo
Ossi
Padru
Pattada
Perfugas
Ploaghe
Pozzomaggiore
Putifigari
Romana
Santa Teresa Gallura
Sassari
Siligo
Sorso
Tempio Pausania
Tergu
Thiesi
Usini
Viddalba
Villanova Monteleone

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum abrogativi della primavera 2000 (Deliberazione n. 55/00/CSP)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2000;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo" e successive modificazioni;

Rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza del 3 febbraio 2000, ha dichiarato ammissibili, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, sette referendum abrogativi di cui è, pertanto, prevista l'indizione in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2000;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni intese ad assicurare la prima applicazione alle consultazioni referendarie della disciplina prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, in occasione dei referendum abrogativi previsti per la primavera 2000.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale sino alla data di svolgimento dei referendum di cui al comma 1.

Articolo 2

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, i soggetti politici di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono individuati come segue:

a) il comitato promotore di ciascun referendum;

b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento nazionale, nonché le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti, ai singoli quesiti referendari. Tali organismi devono essersi costituiti entro cinque giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

2. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la propria posizione a favore o contro i singoli quesiti cui sono interessati, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti di cui al titolo II, capi I e II. L'Autorità comunica l'elenco dei predetti soggetti ai comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi; lo stesso elenco è pubblicato sul sito informatico dell'Autorità.

TITOLO II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE NAZIONALI

Articolo 3 *Riparto degli spazi per la comunicazione politica*

1. A partire da lunedì 17 aprile 2000 e sino alla data di chiusura della campagna elettorale, con esclusione dei giorni 29 e 30 aprile 2000, ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica sui temi propri dei *referendum* - tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni favorevoli e contrarie - un complesso di spazi ripartito per ogni *referendum*, nell'arco di una settimana, in misura uguale tra i favorevoli e i contrari. Nel rispetto di tale equilibrio, una singola trasmissione può riferirsi anche a più quesiti referendari. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di più di un rappresentante per ciascuna delle indicazioni di voto, tra i sostenitori dell'indicazione di voto favorevole deve essere incluso un rappresentante del Comitato promotore; qualora il medesimo quesito referendario sia stato proposto da più Comitati promotori, deve essere incluso un rappresentante di ciascuno di essi e, ove ciò non sia possibile, si applica un criterio di rotazione.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Nei programmi di cui al comma 1 è adoperato ogni accorgimento utile a distinguere agevolmente il quesito referendario cui si fa riferimento.

4. L'individuazione delle persone che partecipano ai programmi di cui al comma 1 tiene conto, per quanto possibile, dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

5. Ai programmi di cui al comma 1 non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso ed a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Articolo 4

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendano trasmettere a partire da lunedì 17 aprile 2000, con esclusione dei giorni 29 e 30 aprile 2000, messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di posizioni favorevoli o contrarie ai quesiti referendari si attengono ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari a ciascun quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione fermi restando, in ogni caso, i limiti di cui alle lettere d) ed e). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essi spettanti in base ai limiti posti dalle predette disposizioni;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente;

g) le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

1) comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Ogni variazione successiva deve essere comunicata all'Autorità con almeno cinque giorni di anticipo. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi, che può avvenire o riprendere solo dopo che tali comunicazioni siano state effettuate;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento rendono pubblico il loro intendimento mediante un apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato a una settimana di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotta ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la

fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

h) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorità, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;

i) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il periodo di una settimana avviene per sorteggio nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

Capo II

EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

Articolo 5

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento alle emittenti radiofoniche e televisive locali che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica sui temi propri dei *referendum* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 6

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra la data di lunedì 17 aprile 2000 e quella di chiusura della campagna elettorale, con esclusione dei giorni 29 e 30 aprile 2000, sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 09,00 - 11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari a ciascun quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione fermi restando, in ogni caso, i limiti di cui alle lettere d) ed e). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli

a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essi spettanti in base ai limiti posti dalle predette disposizioni;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

e) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente;

f) le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti:

1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad una settimana di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotta ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;

h) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il periodo di una settimana avviene per sorteggio nella sede del comitato regionale nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario del comitato.

2. Avvenuta la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che le Regioni abbiano accertato la disponibilità delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - su proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi - fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili.

Articolo 7

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Le emittenti radiotelevisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito secondo le modalità di cui all'articolo 6 hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve, di norma, essere pari, nell'ambito di una medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti osservano le seguenti modalità:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Tali contenitori sono distinti da quelli dedicati ai messaggi gratuiti;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) ciascun soggetto politico può disporre al massimo di due messaggi sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;

e) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente;

f) le emittenti che intendono avvalersi della facoltà di trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:

1) entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;

2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento rendono pubblica la propria decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non può avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che può essere trasmesso più volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente medesima e presso gli uffici della concessionaria di pubblicità, di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, è depositato un documento concernente le condizioni economiche, temporali nonché le modalità di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti a pagamento. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di una settimana di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonché la presentazione del materiale autoprodotto ed è altresì indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione

degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Capo III

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Articolo 8

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, cioè quelli realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione, quando vengono trattate questioni relative ai temi oggetto dei *referendum*, fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro i singoli quesiti vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo. Nei medesimi programmi può altresì essere fornita, per i *referendum*, una informazione di carattere istituzionale, intesa ad illustrare imparzialmente la data, le modalità di voto ed i contenuti dei quesiti referendari.

2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai *referendum*. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 9

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo primo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo secondo del presente titolo.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 10

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Articolo 11

Monitoraggio e conservazione delle registrazioni

1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelesive inviano con cadenza settimanale all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, se nazionali, o, se locali, ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelesivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l'indicazione dei partecipanti ai programmi stessi e con la specificazione del soggetto politico da essi rappresentato.

2. Le emittenti radiotelesive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelesivi ovvero di quelle recate dal presente atto.

TITOLO III

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Articolo 12

Modalità e contenuti della comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Gli editori di quotidiani e periodici che dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni intendano diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi ai *referendum*, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo, e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche. Esso deve precisare le condizioni generali dell'accesso e l'indirizzo ed il

numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute a tutti i soggetti politici favorevoli o contrari ai singoli quesiti referendari, che richiedono spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

7. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Articolo 13

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali ammessi dall'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla illustrazione delle posizioni favorevoli o contrarie ai singoli quesiti; pubblicazioni di confronto tra posizioni favorevoli e contrarie ai singoli quesiti - debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione, in spazi chiaramente evidenziati secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente e la dicitura "messaggio elettorale".

2. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 14

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali relativi ai referendum su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di soggetti politici interessati ai sin-

goli referendum.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni necessarie.

Articolo 15

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'articolo 8 della legge medesima, per quanto riguarda i sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e agenzie di stampa, nonché di quelle previste nel presente titolo, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del medesimo articolo 10.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 16

Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni sui referendum e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni medesime e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata altresì la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo precedente a quello considerato nel comma 1 la diffusione o la pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi è obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il committente e l'acquirente;
- c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o "sondaggio non rappresentativo";
- d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
- f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralità e corredati della “nota informativa” di cui al medesimo comma 2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 è evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 è letta ai radioascoltatori.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicazione o diffusione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 17

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni

1. I comitati regionali per le comunicazioni delle regioni a statuto ordinario o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:

a) trasmettono all’Autorità le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonché quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione;

b) propongono all’Autorità la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione - in relazione alle risorse disponibili nella regione medesima - dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;

c) presenziano, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell’ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all’interno dei contenitori previsti per le emittenti locali;

d) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessione del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

e) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all’Autorità per i provvedimenti di competenza di quest’ultima, secondo quanto stabilito all’articolo 18 del presente provvedimento.

Articolo 18

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto sono perseguite d’ufficio dall’Autorità. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare le predette violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 è inviata, anche a mezzo telefax, a tutti i destinatari indicati dalla legge: all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonché al Gruppo provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

3. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione di cui si chiede la sanzione, completa di data e orario della trasmissione medesima, nonché una motivata argomentazione.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tal fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono sommariamente istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 5.

5. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici ore successive provvede al ritiro delle registrazioni interessate e alla trasmissione del supporto medesimo agli uffici del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, dandone immediato avviso via telefax all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il comitato procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il comitato trasmette gli atti - accompagnati da uno specifico verbale di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo provinciale della Guardia di Finanza - all'Autorità, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima. In ogni caso, il Comitato segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

6. L'Autorità può adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'articolo 10 prima citato e, avvalendosi dei gruppi provinciali della Guardia di Finanza e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni - che collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi - verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 19 *Entrata in vigore*

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Napoli, 29 marzo 2000

Il commissario relatore
Giuseppe Sangiorgi

Il Presidente
Enzo Cheli

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nella regione autonoma Trentino-Alto Adige previste per il giorno 14 maggio 2000 (Deliberazione n. 57/00/CSP)

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2000;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

Visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la propria delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000;

Considerato che con decreto della Presidente della Giunta della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 80/A del 15 marzo 2000 sono state fissate per il giorno 14 maggio 2000 le elezioni degli organi di 213 comuni della provincia di Trento e di 113 comuni della provincia di Bolzano, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco il 28 maggio 2000;

Effettuata la consultazione informale con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Rinvio alle disposizioni della delibera dell'Autorità n. 29/00/CSP

1. Per le elezioni comunali che avranno luogo il 14 maggio 2000 nelle province autonome di Trento e di Bolzano, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco il 28 maggio 2000, si applicano, con gli adeguamenti di cui all'articolo 2, le disposizioni previste, per le elezioni comunali, dall'articolo 17 della delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000.